

n. 107/2025 -1 P.U. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
FRANCA ILARIA



R.G. 3/26 RISTR. DEBITI CONF.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Sezione Civile

in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 107/2025 P.U.

Avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione del debito del consumatore FRANCA ILARIA (C.F. FRNLRI77P42I449Z);

VISTO il ricorso depositato dalla debitrice e la documentazione allegata;

VISTO il provvedimento di ammissione alla procedura emesso dal GD in data 26.5.2026;

LETTA la nota finale del gestore, depositata ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

CONFERMATA ad oggi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano,

OSSERVATO

Che il Tribunale adito deve ritenersi competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto la ricorrente risiede in Sarzana (SP);

Che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato depositato in data 21.5.2026, unitamente alla documentazione prevista dalla norma richiamata, a seguito di plurime integrazioni richieste dal GD;

Che la debitrice risulta versare in uno stato di sovraindebitamento da intendersi quale incapacità di far fronte ai debiti esigibili o di imminente scadenza sia facendo ricorso alla propria capacità reddituale che facendo ricorso al proprio patrimonio;

Che la situazione di rilevante difficoltà della debitrice, pur non essendo ancora sfociata in un vero e proprio inadempimento, si desume dalla oggettiva impossibilità, nel medio- lungo periodo, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni tenendo conto del reddito mensile attualmente disponibile di Euro 1.700,00 circa e delle spese fisse per far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiane, ammontanti ad Euro 1.150,00 oltre a spese per mutui e finanziamenti per ulteriori Euro 526,50 mensili.



In tale contesto la valutazione, seppure necessariamente “prospettica”, in ordine alla incapacità del debitore di far fronte già nel breve periodo alle proprie obbligazioni, integra i presupposti del sovraindebitamento così come tratteggiati dal quadro normativo di riferimento.

Che le obbligazioni assunte, come ha accertato il Professionista incaricato, sono state tutte contratte per ragioni estranee ad una attività imprenditoriale o professionale, attività imprenditoriale o professionale che peraltro la debitrice non risulta avere mai svolto;

Che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese prededuttive¹, delle spese del difensore ai sensi dell'art. 2751bis n. 1) c.c., nonché quelle sostenute dal creditore ipotecario ai sensi dell'art. 2770 c.c.² nella procedura esecutiva individuale iscritta a n. 23/2025 pendente innanzi all'intestato Tribunale, nonché in misura percentuale, del creditore ipotecario e dei crediti chirografari.

Che le risorse necessarie per l'adempimento del Piano derivano da una quota dello stipendio (non avendo la ricorrente ulteriori beni intestati, utilmente liquidabili anche nell'alternativa liquidatoria e salva la valutazione eseguita dall'OCC ai sensi dell'art. 67 co. 4 CCII), messa a disposizione dalla ricorrente, per Euro 950,00 mensili per 6 anni (Euro 1.900,00 nelle mensilità di dicembre e dunque per un ammontare complessivo ad Euro 74.803,74).

Che non sono stati rilevati dal Professionista incaricato e neppure emergono, dalla documentazione depositata, condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 CCII;

Che il Professionista incaricato ha inoltre rilevato come la situazione di sovraindebitamento in cui versa la debitrice non è imputabile a colpa grave o malafede o frode;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII;

OMOLOGA

La proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore FRANCA ILARIA (C.F. FRNLRI77P42I449Z) e per l'effetto

DISPONE che l'OCC comunichi ai creditori e provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Tribunale nonché ne effettui la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, resolvendo eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al GD quando necessario;

RICORDA alla debitrice che la stessa è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, comprese le vendite e le cessioni quando previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, in ogni caso, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;

¹ Con la precisazione che il compenso dell'OCC sarà liquidato dal GD, come indicato in parte dispositiva.

² Con la precisazione che tali spese sono da riconoscere in favore del creditore ipotecario, a carico del quale il GE pone i compensi dei propri ausiliari, salva la non opposizione del medesimo creditore affinché il pagamento di tali compensi sia eseguito dal gestore direttamente all'esperto e al custode e che, in ragione di tali circostanze, il saldo delle competenze del geom. Galletto, quando sarà liquidato dal GE con decreto, dovrà essere riconosciuto nel piano ai sensi dell'art. 2770 c.c. Tale circostanza, in ogni caso, importerà una modifica del tutto marginale al piano, sicché il GD ritiene comunque opportuno provvedere all'omologa nei termini già indicati.



DISPONE che l'OCC ogni sei mesi dalla data odierna relazioni l'ufficio sullo stato dell'esecuzione del piano e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sull'integrale e corretta esecuzione del piano omologato;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 71 co. 4 e co. 6 CCII, l'OCC, presentata al giudice la relazione finale, depositi relativa istanza di liquidazione dei propri compensi, che saranno liquidati dal GD tenuto conto di quanto pattuito con il debitore e ne sarà autorizzato il pagamento- fatti salvi eventuali acconti richiesti in corso di procedura.

DICHIARA chiusa la procedura.

Così deciso in La Spezia, in data 20.7.2026

Il Giudice

Dott.ssa Maria Grazia Barbuto



